



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 24S-2020 a carico di

Premesso che

- A) a seguito dell'invio, in data 4 agosto 2020, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo, Sig. Albert Tamietto, in relazione a quanto verificatosi da parte di [redacted] in occasione della Gara Nazionale Camoscio d'Oro, disputatasi presso il golf club Courmayeur in data 28/29 luglio 2020, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di [redacted] così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In data 4 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che [redacted] avesse firmato e consegnato il proprio *score* che riportava a due buche un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito e ad una buca un punteggio invece superiore a quello effettivamente conseguito. Detta circostanza emergeva a seguito di controllo da parte del Direttore di Torneo che, in occasione dello svolgimento della gara, aveva seguito la giovane verificando la difficoltà della stessa nel registrare i colpi.
- D) In data 2 ottobre il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione. Risultava di tutta evidenza la buona fede di [redacted], evidenziata anche dal Direttore di Torneo nel proprio rapporto informativo: *"il fatto che ad una buca abbia segnato un risultato superiore rispetto a quello effettivamente conseguito, propende a mio giudizio per la tesi della*

mancanza di percezione della propria responsabilità nel segnare il risultato". Ciò non escludeva comunque la configurazione dell'illecito, sia pure sotto il profilo meramente colposo. Veniva pertanto contestato a _____ di avere sottoscritto uno *score* con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo.

- E) Con comunicazione del 13 ottobre 2020 - _____ per il tramite del padre, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

Decreto Sanzionatorio

infliggendo a _____ la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano 14 ottobre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)